



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent.. n. 2178/
/06
Reg. Gen. n. 517/06

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione - composto dai

Signori:

- Alfredo GOMEZ de AYALA - Presidente
- Roberta VIGOTTI - Consigliere, relatore ed estensore
- Paolo LOTTI - Referendario

ha pronunciato la presente

S E N T E N Z A

nella camera di consiglio del 24 maggio 2006.

Visto il ricorso n. 517/06 proposto da SOBRERO Italo, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Carnevale Schianca, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Torino, piazza Adriano n. 12;

- ricorrente

contro

il comune di Lequio Berria, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Costanzo Brovida, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marco F. Moda in Torino, via Garibaldi, 38;

- resistente

e nei confronti

di Bruna Silvano, rappresentato e difeso dall'avv. Teresio Bosco, presso il cui studio domicilia in Torino, via Susa, 40;

- controinteressato

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- 1) dell'ordinanza n. 4/06 del 14.2.06 "di parziale rimozione della costruzione edilizia eseguita in parziale difformità rispetto al permesso di costruire rilasciato", notificata al ricorrente il 23.2.06;
- 2) della "Relazione di sopralluogo su proprietà del sig. Sobrero Italo – Permesso di costruire n. 08/2005 del 28.7.2005" prot. N. 1129 del 25.11.05;
- 3) di ogni altro atto preparatorio, esecutivo, presupposto, conseguente, antecedente, successivo o comunque connesso.

Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;

Vista la domanda cautelare presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata e del controinteressato;

Uditi alla camera di consiglio del 24 maggio 2006, relatore il consigliere Roberta Vigotti, l'avv. S. Musso per delega dell'avv. G. Carnevale Schianca per la parte ricorrente, l'avv. C. Brovida per l'amministrazione resistente e l'avv. F. Tetto per delega dell'avv. T. Bosco per il controinteressato;

Visto l'art. 21 comma 9 legge n. 1034 del 1971, introdotto dall'art. 3 legge 205 del 2000, e ritenuto di farne applicazione, dato che il ricorso appare fondato sotto il profilo, avente carattere assorbente delle ulteriori censure, della mancanza dell'avviso di avvio del procedimento sfociato nel provvedimento impugnato (che non appare rigidamente necessitato in relazione alle circostanze di fatto), avviso la cui portata consiste, anche, nel rendere edotto il destinatario dei possibili esiti del procedimento stesso, e quindi non surrogabile

con la presenza del tecnico dell'interessato al sopralluogo esperito il 25 novembre 2005, ovvero del figlio alla riunione del 7 febbraio 2006, nè con l'invito a partecipare al sopralluogo, di cui alla nota del 7 novembre 2005;

Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere accolto, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte – prima sezione – definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso, salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione.

Spese compensate.


Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24 maggio 2006.

IL PRESIDENTE



IL CONSIGLIERE ESTENSORE



IL DIRETTORE DI SEGRETERIA



DEPOSITATA IN SEGRETERIA A SENSO
DI LEGGE IL 24 MAG 2006
IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

